

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di approvare i seguenti criteri per la concessione di contributi ex art. 12 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AUSILI FINANZIARI,

NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E NON, A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE FUNZIONALI E TERRITORIALI DEL COMUNE, DI INIZIATIVE CHE RIVESTONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSE PER LA COMUNITA' RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPODORO

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti od atti normativi dello Stato e della Regione, che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie determinate.

I contributi ed i vantaggi economici di cui sopra possono essere riferiti a singole iniziative o a programmi di interventi di carattere periodico e ricorrente che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.

La partecipazione a sostegno da parte del Comune si può realizzare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, mediante:

- a) la messa a disposizione di sedi o forniture dirette di servizi
- b) l'erogazione di una somma per ciascuna manifestazione o complesse attività sociali del richiedente a copertura di spese vive sostenute, su presentazione di fatture debitamente quietanzate e di un rendiconto riassuntivo delle entrate e delle spese sostenute per le manifestazioni
- c) contributi una tantum a Enti o associazioni non aventi scopo di lucro e che operano nel territorio comunale o sovracomunale
- d) acquisto da parte del Comune di cataloghi o altro materiale vario necessario per la manifestazione o sostenendo spese di rappresentanza
- e) la concessione del patrocinio per manifestazioni che non comportino alcuna spesa per il Comune. Il conferimento attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa ed il riconoscimento della riduzione di cui agli art. 19 e 33 del DPR 639/1972 in tema di imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco e devono di regola pervenire entro il mese di settembre di ciascun anno, se riferite ad iniziative di carattere ricorrente, e almeno 30 giorni prima se trattasi di singole iniziative saltuarie con diverse finalità.

Le domande di contributo annuale devono essere corredate da una relazione dell'attività svolta e di un programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo con un'indicazione delle spese presunte da sostenere.

Le domande di contributo per singole iniziative e manifestazioni devono essere corredate da un analitico preventivo di spesa: l'erogazione del contributo resta subordinata alla presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute.

La Giunta Municipale decide l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente atto, dando la priorità alle iniziative che maggiormente rivestono carattere di interesse pubblico.

La concessione del patrocinio invece può essere autorizzato dal Sindaco, sentito l'Assessore competente.

I contributi annuali alle associazioni sportive sono erogati dalla Giunta Municipale, sentito la Polisportiva Campodoro, sulla base dell'accertamento del numero degli utenti e dell'attività svolta e cioè se praticata in esclusivo ambito comunale ovvero comportante attività extracomunale.

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI NEL CAMPO DELLA ASSISTENZA SOCIALE.

L'erogazione da parte del Comune di contributi nel campo della assistenza sociale avviene nel contesto del quadro normativo previsto dalla legislazione e dalla normativa in atto, con speciale riferimento al D.P.R. 24 luglio 1977 nr.616; alla legge regionale 15 dicembre 1982 n.55; al "Piano Sociale Regionale per il triennio 89-1991", approvato con legge regionale 20 luglio 1989, nr.22 ed alla deliberazione del Comitato di Gestione dell'ULSS 19 nr.5046 del 19.7.90 avente per oggetto "Minimo vitale";

Oggetto dell'intervento sono le situazioni di bisogno esistenti e accertate sul territorio comunale come previste dal punto 6.2 (parametri obiettivi) del citato "Piano Sociale Regionale".

Ciascuna proposta di contributo deve essere preceduta da una istruttoria dell'assistente sociale competente, la quale potrà attivarsi di propria iniziativa di fronte a situazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dei compiti del proprio ufficio, oppure venire incaricata specificatamente dal Sindaco o dall'Assessore competente.

L'istruttoria deve produrre una descrizione analitica della situazione proposta per il contributo e un'indicazione circa l'entità del contributo medesimo.

I contributi sono deliberati dalla Giunta Municipale sulla base dell'istruttoria e delle proposte dell'assistente sociale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.

PERI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO .

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti e atti normativi dello Stato e della Regione che disciplinano la presente materia.

I contributi per agevolare i compiti educativi delle famiglie per rendere effettivo il diritto allo studio vengono così individuati:

contributi alle scuole materne non statali

contributi alla Direzione Didattica, scuole elementari e medie per acquisto di materiale e sussidi didattici

contributi alle scuole dell'obbligo per organizzazione di corsi ed attività sportive non agonistiche (giochi della gioventù, corsi di nuoto, ecc.) nonché per l'acquisto di attrezzature e materiale sportivo

contributi alle famiglie per fornitura gratuita agli alunni bisognosi di libri di testo e/o trasporto scolastico

contributi alle scuole dell'obbligo per corsi e manifestazioni artistiche, culturali e sociali

contributi alle scuole dell'obbligo per favorire l'insediamento scolastico dei minori appartenenti a minoranze sociali, etniche, extracomunitari, ecc.

contributi (borse di studio) per agevolare il proseguimento, negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorchè in situazione di disagio economico, familiare e sociale.

Ai fini della erogazione dei contributi di cui sopra, punti c-e, è necessaria la presentazione di un preventivo di spesa dettagliato relativo agli ambiti considerati.

Ai fini della erogazione dei contributi di cui ai punti f e g) è sufficiente la segnalazione e/o la richiesta dell'Istituto scolastico che rechi l'indicazione dei motivi della stessa.

Ai fini della erogazione dei contributi di cui al punto d- è necessaria la presentazione del dettaglio della spesa sostenuta e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia, con esclusione degli alunni inseriti in convivenza, salvo accertamento dei redditi propri.

Ai fini della ripartizione dei contributi alle scuole materne di cui al punto a-, il Consiglio Comunale provvede in sede di approvazione di bilancio di previsione, a determinare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio al quale saranno successivamente riportati i contributi previsti dal presente criterio.

I predetti contributi sono ripartiti, nell'ambito del fondo, in parti uguali alle due scuole materne private esistenti nel territorio, tenuto conto delle realtà territoriali ed economiche uniformi nei due paesi di Campodoro e di Bevadoro.

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 21 LEGGE 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 che recita: " 1-La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione precedente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2-L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1) deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Vista la relazione del Sindaco che dà dettagliata lettura dei criteri da approvarsi, nelle more della redazione di un regolamento che disciplini in maniera più articolata i vari casi di intervento dell'Amministrazione Comunale in materia di erogazione di contributi;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Zecchin: che rileva l'esigenza di attribuire i contributi alle scuole materne private in rapporto agli alunni iscritti;

Guerra A. ribadisce che applicando il metodo delle perequazioni si risponde meglio alle esigenze delle scuole materne;

Guerra L.: chiede come sia stato gestito il contributo negli anni precedenti;

Marcon G.: sottolinea come la fluttuazione degli utenti pareggia, nel lungo periodo, il contributo dato;

Margola R.: dichiara che i criteri, che si vanno ad approvare, non determinano privilegi di parte, devono bensì rispondere ad un ampio criterio di equità sociale. Quelli proposti rispondono alle esigenze senza creare preclusioni all'accesso dei contributi;

Campeato G.: precisa che dove esistono meno utenti e quindi meno risorse, necessitano maggiori disponibilità in termini di recupero delle spese generali;

Guerra A.: si auspica che in sede di formazione dello statuto e regolamenti connessi vengano ridiscussi i criteri testè esposti.

Il sindaco risponde ai vari interventi precisando che le spese di gestione nelle due scuole materne del territorio sono più o meno uguali; esiste però una diversità negli introiti in dipendenza del diverso numero degli utenti e delle conseguenti rette. La ripartizione è avvenuta negli anni scorsi in parte uguali ed il contributo per la maggior parte a sostenere quelle che sono le spese generali delle due istituzioni private.

Terminata la discussione;

Acquisiti sulla presente proposta di delibera i preventivi elaborati da parte dei funzionari competenti, giusta l'art.53 della Legge 8 giugno 1990, nr. 142;

Ad unanimità di voti legalmente espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, i criteri per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che rivestono direttamente od indirettamente interesse per la comunità residente nel Comune di Campodoro, nel testo riportato in allegato, che si unisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Di dare atto che l'approvazione dei suddetti criteri avviene ai sensi e nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, riservandoci la redazione di un proprio e vero regolamento in fase di elaborazione dello statuto dell'Ente e facendo salve le erogazioni finanziarie deliberate.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con deliberata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, dagli 11 Consiglieri presenti e votanti.

Di trasmettere la presente al CO.RE.CO. di Padova, ai sensi del 1° comma dell'art.45 della Legge 142 dell'8 giugno 1990.